

8.2.8.3.2. 8.3 Prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

Sottomisura:

- 8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

8.2.8.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

La presente Sottomisura prevede un sostegno a copertura dei costi sostenuti per la creazione di infrastrutture di protezione e per le attività di prevenzione e monitoraggio degli incendi boschivi e delle altre calamità naturali (tra cui fitopatie, infestazioni parassitarie, avversità atmosferiche e altri eventi catastrofici, anche dovuti al cambiamento climatico), al fine di preservare gli ecosistemi forestali, migliorarne la funzionalità e garantire la pubblica incolumità. Tutto ciò in linea con i fabbisogni emersi nell'analisi in merito ai principali temi ambientali di seguito riportati:

- 11, Tutelare la biodiversità, il paesaggio e le foreste;
- 12, Miglioramento della gestione e tutela delle risorse idriche;
- 13, Proteggere il territorio agrario e forestale da fenomeni di dissesto idrogeologico, frane e alluvioni e processi di desertificazione;
- 15, Promuovere strategie per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici.

La presente sottomisura è prioritariamente collegata alla Focus area 5.E ma ha riflessi indiretti anche su tutta la priorità 4.

Il sostegno previsto è riconducibile alle seguenti tipologie di investimenti preventivi:

1. Costi per azioni di prevenzione contro gli incendi:

a. Realizzazione, adeguamento e miglioramento di infrastrutture di protezione e di lotta attiva agli incendi boschivi, quali sentieri forestali, piste e strade forestali, punti di approvvigionamento idrico, rete di approvvigionamento idrico e bocchette antincendio in bosco, zone di atterraggio per elicotteri (sono esclusi gli impianti di destinazione per lo scalo a fini commerciali);

b. Realizzazione o manutenzione di fasce e viali parafuoco, radure, fasce verdi;

c. Interventi selvicolturali finalizzati alla prevenzione da rischio di incendio, quali: tagli colturali e periodici, ripuliture dalla vegetazione infestante, decespugliamenti, spalcatore, potature, sfolli, diradamenti, eliminazione di essenze alloctone, conversione, diversificazione e disetaneizzazione, rinfoltimenti o sottopiantagioni, creazione di discontinuità verticali e orizzontali della copertura, tagli raso, biotriturazione o asportazione della biomassa. Questi interventi possono essere realizzati una sola volta su una stessa superficie nell'arco del periodo di programmazione;

d. Uso di bestiame al pascolo in aree a medio e alto rischio di incendio per interventi di pascolo a prevenzione del rischio di incendi;

e. Installazione e potenziamento di attrezzature fisse per il monitoraggio degli incendi boschivi e di

apparecchiature di comunicazione (torrette di avvistamento, impianti di videocontrollo e di radio e tele comunicazione, *apparati radio*, acquisto di hardware e software);

f. Acquisto delle attrezzature e dei mezzi necessari agli interventi di prevenzione, ad esclusione dei mezzi quali elicotteri e aerei;

2. Realizzazione di interventi di prevenzione contro il rischio da calamità naturali, attacchi e diffusione di parassiti e patogeni forestali, fenomeni di degrado e dissesto, siccità e desertificazione e altre avversità atmosferiche (questi interventi possono essere realizzati una sola volta su una stessa superficie nell'arco del periodo di programmazione):

a. Investimenti per la realizzazione/miglioramento destinati a ridurre il rischio idrogeologico: opere di consolidamento e sistemazione del reticolo idraulico, opere di sistemazione idraulico-forestale, sistemazioni di versanti interessati da frane e smottamenti (compreso interventi selvicolturali) e delle scarpate delle strade di accesso o penetrazione ai boschi, uso di tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale;

b. Interventi selvicolturali preventivi contro i fenomeni di siccità e desertificazione, quali l'introduzione di specie arboree e/o arbustive tolleranti alla siccità scelte tra quelle comprese nell'elenco delle specie facenti parte della vegetazione forestale della Toscana (Allegato A della L.R. 39/00 – Legge Forestale della Toscana). Queste azioni preventive devono essere giustificate da prove scientifiche in merito alla loro necessità;

c. Interventi di prevenzione contro gli attacchi e diffusione di parassiti, patogeni forestali, insetti, altre fitopatie delle piante forestali giustificate da fondate prove scientifiche e riconosciute da organismi scientifici pubblici (vedi successivo paragrafo "*Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici - Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità*"), consistenti nell'esecuzione di interventi selvicolturali e di diversificazione specifica, di trattamenti localizzati con prodotti biologici o a basso impatto ambientale, nell'uso di antagonisti naturali, nell'istallazione di trappole fitosanitarie;

d. Progettazione, realizzazione, gestione, adeguamento migliorativo e/o di potenziamento delle strutture e delle reti di monitoraggio contro gli attacchi di parassiti e malattie delle specie forestali;

3. Elaborazione di piani di gestione o di strumenti equivalenti (solo se collegati ad altri investimenti ammessi a finanziamento).

Attraverso gli interventi sostenuti la sottomisura contribuisce inoltre al raggiungimento dei seguenti obiettivi trasversali:

- "Ambiente", attraverso la valorizzazione del ruolo positivo che le attività forestali esercitano nella protezione del suolo, nella tutela delle risorse idriche, nel mantenimento e nell'incremento del tenore di sostanza organica dei suoli, nella tutela della biodiversità, nella conservazione del paesaggio;

- "Cambiamento climatico", prevenendo gli effetti negativi che i cambiamenti climatici, gli incendi, le fitopatie e le altre calamità naturali determinano sul territorio rurale, la sottomisura favorisce l'incremento della cattura del "carbonio" nella biomassa forestale e il mantenimento di quello già fissato nella vegetazione e nei suoli forestali.

8.2.8.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'intervento è concesso sotto forma di contributi in conto capitale.

8.2.8.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Nella definizione degli investimenti che potranno beneficiare del sostegno ai sensi della presente sottomisura occorre operare nel rispetto di quanto previsto da:

- Norme sugli Aiuti di stato;
- Reg. (UE) n. 651/2014 relativo all'esenzione di alcune categorie di aiuti per la definizione di impresa in difficoltà;
- D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale";
- Programma Quadro per il Settore Forestale;
- Legge forestale della Regione Toscana (LR 39/00 e s.m.i.);
- D.P.G.R. n. 48/R "Regolamento forestale della Toscana";
- Legge Regionale 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994" e s.m.i.;
- Delibera Consiglio regionale n. 57 del 11/6/2013; Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994);
- Piano Antincendi Boschivi della Regione toscana (Periodo 2014/2016) e successive modifiche e integrazioni;
- Piano Regionale Agricolo Forestale (Periodo 2012/2015) e successive modifiche e integrazioni.

8.2.8.3.2.4. Beneficiari

- Proprietari, possessori e/o titolari privati della gestione di superfici forestali, anche collettive, singoli o associati;
- Regione Toscana, altri Enti pubblici (anche a carattere economico), Comuni, soggetti gestori che amministrano gli usi civici, altri soggetti di diritto pubblico proprietari, possessori e/o titolari della gestione di superfici forestali, singoli o associati;
- Altri soggetti ed enti di diritto privato, singoli o associati.

8.2.8.3.2.5. Costi ammissibili

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle

condizioni generali", ai fini della presente sottomisura si applica quanto segue:

1. I costi eligibili, conformemente con quanto previsto nell'Art. 45 del Reg. UE 1305/2013 sono i seguenti:
 - a. costruzione o miglioramento di beni immobili;
 - b. acquisto di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene;
 - c. Spese generali collegate agli investimenti di cui alle lettere a) e b) come onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a) e b). Fra gli studi di fattibilità è inclusa la valutazione costi/benefici degli interventi solo se collegate all'investimento;

Le spese generali, inclusi gli studi di fattibilità, sono ammesse nel limite del 10% da applicarsi così come indicato al precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali";

- d. Investimenti immateriali per l'acquisizione di programmi informatici;
 - e. costi realizzazione piani di gestione forestali o strumenti simili;
2. Sono ammissibili i "contributi in natura sotto forma di fornitura di opere, beni, servizi" di cui al precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali" ;
 3. Sono ammissibili anche i costi per il personale addetto al rilevamento dei dati e gestione delle reti di monitoraggio;
 4. Nel caso di utilizzo degli animali per il pascolo, il pagamento deve essere calcolato sui costi aggiuntivi reali dovuti al trasporto/spostamento di animali nella superficie forestale e ai costi relativi al mantenimento degli animali nella zona prima/durante la stagione a rischio di incendio (i costi per la realizzazione di punti d'acqua, recinzioni mobili, mangiatoie, ricoveri);
 5. Sono ammissibili anche altri tipi di investimenti strutturali di prevenzione degli incendi, come le fasce di protezione antincendio;
 6. Gli investimenti sono ammessi al sostegno se sono rispettate le condizioni di complementarità descritte nel paragrafo 14 "Informazione di complementarità";
 7. Oltre a quanto indicato al precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali" invece, non sono ammissibili le seguenti tipologie di investimenti:
 - Le spese relative ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (*il divieto non si applica alla manutenzione dei viali e delle fasce parafuoco*);
 - Elicotteri, aerei e automezzi 4x4;
 - L'acquisto di animali da destinare al pascolo;
 - I costi diretti per le operazioni di spegnimento degli incendi (spese di personale, spese di carburanti) e investimenti per la lotta attiva;
 - Gli interventi su fabbricati ad uso abitativo.

8.2.8.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali", ai fini della presente sottomisura si applica quanto segue:

1. Ai sensi della normativa nazionale, sono previste le seguenti condizioni di eligibilità riferite al soggetto (escluso soggetti di diritto pubblico):

- Regolarità contributiva (L. 27 dicembre 2006, n. 296);
- Assenza di reati gravi in danno dello Stato e della Comunità Europea (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Dir. 2004/17/CE e 2004/18/CED. - Lgs 12 aprile 2006, n. 163);
- Assenza di procedure concorsuali (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Dir. 2004/17/CE e 2004/18/CED. - Lgs 12 aprile 2006, n. 163);
- Certificazione Antimafia *nei casi previsti dal* Codice antimafia di cui al D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e *ss.mm.ii.*

2. Gli interventi sono ammissibili se eseguiti in bosco o all'interno dell'area forestale (così come definiti dalla L.r. 39/00 e s.m.i.). Fanno eccezione gli interventi a sviluppo lineare o che per caratteristiche tecniche necessitano di essere realizzate anche in terreni non boscati (quali strade, piste, sentieri, punti e reti di raccolta e approvvigionamento di acqua, punti di controllo, basi aeree, strutture e attrezzature per il monitoraggio e comunicazione), che sono ammissibili anche se realizzati in aree non boscate purchè siano al servizio del bosco;

3. Gli interventi per prevenzione incendi sono ammissibili se eseguiti in aree comprese in territori comunali classificati come ad alto o medio rischio di incendi;

4. Tutte le azioni di prevenzione degli incendi boschivi devono essere coerenti con il Piano AIB della Regione Toscana 2014/2016 e s.m.i.. Allo stesso modo i parassiti individuati ai fini della prevenzione delle malattie devono essere coerenti con i rispettivi piani nazionali e/o regionali di protezione delle foreste;

5. Gli interventi di prevenzione delle fitopatie che possono causare disastri sono ammissibili a contributo solo se realizzati nelle aree interessate dai parassiti individuati dal Servizio fitosanitario regionale e di vigilanza e controllo agroforestale della Regione Toscana e di cui al successivo paragrafo "Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici - Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità";

6. Per quanto riguarda la creazione di fasce e viali parafuoco o di aree libere, i costi ammissibili possono comprendere, oltre del costo di realizzazione, anche i successivi costi di manutenzione *se eseguiti nel primo anno successivo alla loro realizzazione* (ad esclusione dei costi per il sostegno ad attività agricole in zone interessate da impegni agroambientali);

7. Nei casi previsti al punto "Definizione della soglia per la presentazione del Piano di gestione forestale" del precedente paragrafo "Descrizione generale della misura" il sostegno è subordinato al possesso di un Piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente (vedi successivo paragrafo "Definizione della nozione di "strumento equivalente");

8. Nel caso di rimboschimenti/rinfoltimenti le specie utilizzate dovranno essere scelte tra le specie facenti parte della vegetazione forestale della Toscana (Allegato A della L.R. 39/00 – Legge Forestale della Toscana), escluso la robinia;

9. Le operazioni sostenute devono essere conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni nazionali e regionali attuative del diritto unionale.

10. *Tra gli interventi di cui al punto 2 del precedente paragrafo "Descrizione del tipo di intervento" sono compresi anche quelli a carico di dissesti o fitopatie forestali di limitata estensione areale, perchè contribuiscono ad arrestare i fenomeni in atto e prevengono il verificarsi di danni maggiori.*

8.2.8.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione tengono conto di quanto emerso dall'analisi SWOT e di quanto indicato nei Fabbisogni:

- *Aree territoriali*: la priorità territoriale è attribuita in funzione del **grado di ruralità** (zone B, C, D) in base a quanto riportato nel precedente paragrafo 2 "Classificazione della Regione" in merito all'obiettivo di concentrare maggiormente gli interventi di sviluppo rurale e differenziare il riferimento a tali zone soprattutto all'interno dei criteri di selezione delle misure, o del **grado di svantaggio (zona montana)** in base a quanto evidenziato nei punti di debolezza (punto 1 - PRIORITÀ 4) in merito alla vulnerabilità dei territori montani, che risultano ampiamente soggetti a dissesto idrogeologico; **alle zone con maggiore diffusione dei boschi, alle zone interessate da calamità, al grado di rischio incendi**, essendo queste le zone dove maggiore è l'importanza e l'incidenza degli interventi finanziati; all'esistenza di **particolari vincoli ambientali** (aree Natura 2000 o altre aree protette). La priorità premia gli investimenti che ricadono su territori che più di altri sono soggetti ad abbandono (nell'ultimo decennio si è registrata una diminuzione del 44% del numero di aziende ubicate nei territori montani). Il criterio è collegato principalmente ai fabbisogni n. 11, 13 e 15 e agli obiettivi trasversali "Ambiente" e "Cambiamento climatico";

- *Tipologia di investimento*: verrà data priorità agli **interventi di prevenzione incendi**, rappresentando un fenomeno di distruzione dei boschi molto importante (vedi tabelle 8.2.7.2.1 e 8.2.7.2.6 in merito alle statistiche degli incendi boschivi e all'elevato numero di Comuni classificati ad alto o medio rischio di incendio). Il criterio è collegato principalmente ai fabbisogni n. 11 e 15 e agli obiettivi trasversali "Ambiente" e "Cambiamento climatico".

Le domande saranno classificate in base al loro punteggio totale e quelle con un punteggio totale al di sotto di un certo livello minimo (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse dall'aiuto.

8.2.8.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La percentuale di contribuzione, per tutti gli investimenti incluse le spese generali, è fissata al 100% dei costi ammissibili.